

ILL.MO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO

\*

Ricorso

per

**Simona LENTINI**, nata a Catania il 18/10/1975 e residente a Tremestieri Etneo in via Vincenzo Bellini n. 91, C.F. LNTSMN75R58C351S, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.: rssfmr71l06c351z - FAX: 095/432849 - PEC: [fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore a Catania in via Orto Limoni n.7/H,

**contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA.

\*

IN FATTO

La sig.ra Simona Lentini è docente di scuola primaria, **fin dal 2007 inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Catania** ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

Nell'a.s. 2015/2016 la stessa ha, finalmente, ottenuto l'**immissione in ruolo (ALL.1)** nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/15 e precisamente ai sensi dell'art.1 comma 98 lettera c (che si occupa, per l'appunto, dei docenti inseriti un GAE).

Per il suddetto a.s. 2015/16 la ricorrente veniva assegnata all'Istituto Comprensivo di Gorlago (BG). Ai sensi dell'art.1 comma 108 L.107/15 e come anche ricordato in seno al contratto di lavoro a tempo indeterminato (ALL. 2), si trattava, tuttavia, di una "*sede provvisoria*"; mentre "**la sede definitiva è assegnata mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo anno scolastico 2016/17**".

Sennonché, in occasione della suddetta mobilità 2016/17, alla maestra Lentini, come meglio a breve di esporrà, veniva **ingiustamente negata la sede definitiva spettante per punteggio in provincia di Catania** e alla stessa, invece, la sede di titolarità era nuovamente **assegnata in provincia di Bergamo (ALL.3)**, a distanza di circa 1400 km dalla propria città di residenza.



La suddetta destinazione in servizio fuori regione della ricorrente è, peraltro, gravemente lesiva rispetto alle onerose incombenze familiari della ricorrente che deve provvedere all'assistenza dei **due figli**, Andrea e Gabriele, entrambi, purtroppo, **portatori di handicap in situazione di gravità certificata** (ALL. 4, 5 e 6).

E sebbene nel corrente a.s. 2018/2019, la sig.ra Lentini sta potendo godere di un'**assegnazione provvisoria presso il Circolo Didattico Statale "Teresa di Calcutta" di Tremestieri Etneo** (ALL. 7), il relativo provvedimento ha, com'è noto, durata soltanto annuale (senza alcuna garanzia di riconferma). Conseguentemente, la ricorrente rimane esposta al grave rischio di dover, da un giorno all'altro, prendere servizio fuori regione, lontano dal proprio coniuge (dipendente dell'Università degli Studi di Catania e, quindi, impossibilitato a seguirla – ALL. 8) e dai due figli disabili.

Tutto ciò a dispetto del fatto che la sig.ra Lentini – come già si è accennato e come a breve meglio si esporrà – avrebbe, invero, avuto diritto, già dall' a.s. 2016/17, all'assegnazione della sede di titolarità in provincia di Catania anziché in provincia di Bergamo. Ciò che non si è potuto concretizzare soltanto a causa delle illegittime ed illogiche previsioni (come già riconosciuto anche da codesto illustre Tribunale) del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 siglato l'8/4/2016 che, per tale ragione, oggi si contestano e di cui si chiede la **declaratoria di nullità ai sensi degli art. 1418 e 1419 c.c. , nonché dell'art. 1 comma 196 della Legge 107/15 e dell'art. 40 comma 3 quinquies d.lgs. 165/01.**

\*

### **IN DIRITTO**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 108 DELLA LEGGE 107/15 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI E D'IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 3 E 97 COST.) – CONSEGUENTE NULLITA' DEL CCNI DEL PERSONALE DOCENTE DELL' 8/4/16.**

L'art.1 comma 108 L.107/15 ha così disposto in ordine alle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17:

*“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,*



*n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".*

Come si vede, la suddetta disposizione di legge attribuiva un **diritto di precedenza in sede di mobilità ai soli "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015"** (ossia prima del piano straordinario di assunzioni approvato con la medesima L.107/15); senza, invece, prevedere analoghi benefici a favore degli assunti nel 2015/16 da concorso rispetto agli immessi in ruolo, in occasione del medesimo a.s., da GAE.

E', tuttavia, intervenuto il già citato CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 siglato in data 8/4/2016 (ALL. 9) che ha suddiviso le operazioni di mobilità territoriale per cui è causa in tutta una serie di artificiose fasi e sottofasi che non trovavano ancoraggio alcuno nella disposizione di legge regolatrice.

In particolare, con l'art.6 ed il successivo Allegato 1 (relativo all'"ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo"), il citato CCNI 2016 ha così distinto:

- FASE A, mobilità provinciale;
- FASE B1, mobilità interprovinciale riservata agli assunti entro il 2104/15;
- FASE B2, mobilità interprovinciale riservata agli assunti entro il 2104/15 che volessero contestualmente passare ad altra disciplina d'insegnamento;
- FASE B3, assegnazione della sede definitiva agli assunti da concorso mediante il piano straordinario (a.s. 2015/16);
- FASE C, assegnazione della sede definitiva agli assunti da GAE mediante il piano straordinario (a.s. 2015/16).

Ora, come si diceva, mentre la priorità di trattamento delle domande di mobilità degli immessi degli immessi a.s. 2014/15 è espressamente prevista dalla legge e si giustifica in ragione della maggiore anzianità di ruolo, quella degli idonei di concorso (B3) rispetto ai GAE (C) non ha alcuna copertura legislativa né fondamento



logico (trattandosi di personale assunto nell'ambito del medesimo piano assunzionale).

Invero, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva di servizio a tutti i neo-immessi in ruolo l'amministrazione scolastica – in armonia con la citata regolamentazione di cui alla citata L.107/15 e con i basilari canoni di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.) – avrebbe dovuto prendere in considerazione esclusivamente il punteggio di mobilità dagli stessi vantato (sulla scorta della “*Tabella valutazione titoli*” allegata al medesimo CCNI 2016).

Ciò che avrebbe senz'altro consentito il rientro della signora Lentini a Catania, vicino ai suoi cari.

La ricorrente, infatti, con i 30 punti di mobilità attribuiti (18 punteggio base, 6 per ricongiungimento familiare e 6 per assistenza al figlio disabile: cfr. ALL. 11 – scheda MIUR di attribuzione punteggio) avrebbe dovuto essere destinataria di una delle ben 99 sedi di scuola primaria collocate nell'Ambito 9 della provincia di Catania (prioritariamente scelto dalla ricorrente) che, invece, sono state illegittimamente assegnate a docenti con punteggi ben più bassi (fino a punti 12 trattati in seno alla citata fase B3 (ALL. 12).

L'illegittimità del suddetto operato dell'amministrazione scolastica è stata, peraltro, già riconosciuta dal codesto illustre Tribunale del Lavoro di Catania che ha avuto occasione di rimarcare come: ***“La riserva accordata agli idonei del concorso 2012 appare irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti, e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei precedenti concorsi per titoli ed esami e hanno acquisito esperienza di docenza pratica attraverso le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di docenti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria ... Sulla base di quanto esposto, il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell' 8.4.2016 appaiono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa - di rango superiore - che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell'anno***



***scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei al concorso 2012***” (Trib. Lav. Catania – Ordinanza collegiale del 17/5/2018 resa nel proc. n. 2324/18 R.G.; conformi, *ex multis*, Tribunale di Catania, ordinanza del 6/12/2017; Tribunale di Catania, ordinanza del 12/02/2018; Tribunale di Catania, ordinanza dell’11/12/2017; Tribunale di Roma, sent. n.2056/2017 del 2/3/2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5/10/2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13/7/2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3/2/2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16/5/2017; Trib. Lav. Padova, sent. n. 189/2018).

La regolamentazione pattizia oggi censurata è, quindi, da dichiarare senz’altro nulla e inefficace per violazione di legge, ai sensi degli art. 1418 e 1419 c.c., nonché dell’art. 1 comma 196 della Legge 107/15 e dell’art. 40 comma 3 *quinquies* d.lgs. 165/01, e, conseguentemente, va riconosciuto il diritto della ricorrente partecipare in unica fase unitamente a tutto il personale docente assunto in fase c del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2017, sulla base del criterio meritocratico del maggior punteggio e in virtù dello spettante diritto di precedenza di cui all’art. 33 L.104/92 e, quindi, ad avere assegnata nella mobilità 2016/2017 la sede di servizio nell’ Ambito n. 9 della provincia di Catania dalla stessa richiesto ove sono stati destinati docenti con punteggio inferiore e privi di qualsiasi diritto di precedenza.

\*

Per tutto quanto sopra ampiamente esposto,

**si chiede**

che l’Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

- accertare e dichiarare l’illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia delle censurate disposizioni regolatrici della mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017 nella parte in cui attribuiscono una non prevista precedenza a favore degli assunti da concorso rispetto agli assunti da graduatorie ad esaurimento;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a partecipare alle già espletate operazioni di assegnazione della sede definitiva per l’a.s. 2016/17 in un’unica fase dedicata a tutto il personale docente assunto con il piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2017, sulla base del criterio meritocratico del maggior punteggio;



- quindi, in virtù di quanto oggi dedotto e documentato, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere assegnata una sede definitiva di servizio in seno all'ambito 9 della provincia di Catania (o altra ritenuta di diritto) e condannare le amministrazioni scolastiche evocate in causa, ciascuna secondo le rispettive competenze, a tutti i relativi adempimenti.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si allegano:

1. proposta di assunzione ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C e relativa accettazione della ricorrente;
2. contratto a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente con l'USR Lombardia in data 1/12/2015;
3. Decreto ed elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente Scuola Primaria a.s. 2016/17 USP Bergamo;
4. verbale della Commissione medica attestante l'handicap di Gabriele Di Benedetto, figlio della ricorrente;
5. verbale della Commissione medica attestante l'handicap di Andrea Di Benedetto, figlio della ricorrente;
6. certificato di stato di famiglia della ricorrente rilasciato dal Comune di Tremestieri Etneo;
7. presa di servizio della ricorrente presso la sede di assegnazione provvisoria (Circolo Didattico Statale "*Teresa di Calcutta*" di Tremestieri Etneo) relativa all'anno scolastico 2018/19;
8. certificato di servizio del coniuge della ricorrente rilasciato dall'Università degli Studi di Catania (prot. n. 125 del 24/10/2018);
9. CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017;
10. domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17 inoltrata dalla ricorrente con relativi allegati;
11. scheda MIUR di attribuzione punteggio relativa alla mobilità per l'a.s. 2016/2017;
12. elenco MIUR trasferimenti interprovinciali scuola primaria a.s. 2016-2017;
13. giurisprudenza indicata in narrativa, e segnatamente: Tribunale di Catania, Ordinanza collegiale del 17/5/2018 resa nel proc. n. 2324/18 R.G.; Tribunale di Catania, ordinanza del 6/12/2017; Tribunale di Catania, ordinanza del 12/02/2018; Tribunale di Catania, ordinanza dell'11/12/2017.



*Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00 (euroduecentocinquantanove/00).*

*Avv. Fabio Rossi  
(firma digitale)*

